UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA RETE DI ATENEO, DEI SERVIZI E DELLA POSTA ELETTRONICA

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della Rete di Ateneo, della rete Internet, delle piattaforme cloud e dei servizi che, tramite la Rete, è possibile ricevere o offrire all'interno o all'esterno dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" (di seguito, più semplicemente anche "Ateneo"), nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 vigente alla data odierna), delle Linee guida per posta elettronica ed Internet adottate del Garante per la protezione dei dati personali adottate con delibera n.13 del 1° marzo 2007 e del regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali in via di predisposizione.
2. L'Ateneo si avvale delle risorse informatiche e telematiche per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per la gestione amministrativa. La Rete di Ateneo collega

permanentemente le diverse sedi in cui si articola l'Ateneo. Essa è interconnessa alla Rete GARR e, tramite quest'ultima, alla Rete Internet. L'uso delle risorse e dei servizi Internet tramite la Rete di Ateneo è pertanto subordinato anche al rispetto delle norme dettate dagli organi di governo del GARR in ordine all'accesso e all'utilizzo della stessa Rete GARR.

3. Le norme relative all'uso della Rete GARR fanno parte integrante del presente regolamento (Allegato A).

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Struttura: ogni articolazione istituzionale dell'Ateneo, quali, fra le altre, Scuole, Dipartimenti, Centri, Aree, Settori e Servizi dell'Amministrazione Centrale;

Utenti: tutti coloro che hanno diritto di accesso alla Rete di Ateneo ai sensi del successivo art. 3;

Settore competente: il personale tecnico appartenente al "Settore Reti, Sistemi e Posta Elettronica" e al "Settore Teledidattica, E-Learning, Videoconferenze e Sistemi Cloud" della Divisione 9 – Informatica che sono in quanto tali amministratori di sistema;

Rete di Ateneo: l'infrastruttura di collegamento Informatico, telematico e telefonico dell'Ateneo che comprende: cablaggio, apparati per la trasmissione dei dati e per la telefonia, applicativi software e per la gestione del traffico;

Posta elettronica: il servizio di invio e ricezione di comunicazioni attraverso la Rete Internet, sia indirizzata a singoli utenti che a gruppi;

GARR: il Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la direzione del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

Rete GARR: la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium GARR;

Rete eduroam: il servizio di connettività wireless dedicato alla comunità accademica e di ricerca. Sviluppato a livello internazionale, eduroam consente a studenti, docenti e personale degli enti partecipanti di connettersi in modo semplice alle reti Wi-Fi delle istituzioni aderenti, utilizzando le stesse credenziali d'accesso fornite dal proprio ateneo o ente di ricerca.

Caselle condivise: sono caselle di posta elettronica che possono essere utilizzate da più persone per inviare e ricevere messaggi, consentendo una gestione centralizzata delle comunicazioni. Ogni membro autorizzato ha accesso completo alla casella e può visualizzare e cancellare le email inviate e ricevute.

Liste di distribuzione: sono gruppi di indirizzi email a cui è possibile inviare messaggi contemporaneamente. Le email inviate a una lista vengono distribuite automaticamente a tutti i membri del gruppo, facilitando la comunicazione con un insieme di destinatari specifici, senza che sia necessaria una gestione condivisa della posta.

Art.3 - Utenti della Rete di Ateneo

1. Hanno diritto di accedere alla Rete di Ateneo:
    a. i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
    b. il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e CEL;
    c. gli studenti e gli specializzandi;
    d. i dottorandi di ricerca (inclusi i Dottorati di Ricerca di Interesse Nazionale), i borsisti e gli assegnisti di ricerca;
    e. i terzi (ad esempio: professori a contratto, visiting professors, etc.), su autorizzazione del responsabile della Struttura di riferimento e per il tempo limitato alla durata del rapporto intercorrente con l'Ateneo, nel rispetto del successivo art.4.;
    f. soggetti terzi che accedono alla rete eduroam;
    g. contrattisti di ricerca.
2. Le modalità, i tempi e i limiti del diritto di accesso alla Rete di Ateneo, riconosciuto in capo a ciascuna delle categorie di utenti di cui al precedente comma, sono illustrate nell'Allegato C del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
3. L'accesso alla Rete di Ateneo è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle risorse ed è consentito anche dall'esterno tramite Virtual Private Network (VPN), attraverso l'utilizzo delle credenziali (*username* e *password*) di autenticazione, previa autorizzazione del Rettore e del Direttore Generale. Tale accesso dall'esterno è tecnicamente gestito dal Settore competente.
4. Tutti gli utenti che a qualsiasi titolo hanno accesso alla Rete di Ateneo sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Per l'utilizzo del servizio VPN valgono le medesime regole riferite all'accesso alla Rete dalle postazioni di lavoro dell'Ateneo.
5. L'Ateneo si riserva di esaminare l'assegnazione di caselle di posta elettronica in relazione a specifiche ipotesi non rientranti nelle categorie precedentemente descritte.

Art.4 - Stato dell'utenza

1. La condizione degli utenti in relazione all'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'Ateneo può essere:

a. attiva: quando un utente ha accesso a tutti i servizi per i quali è autorizzato;
b. sospesa: quando un utente è privato temporaneamente dei diritti di utilizzazione delle risorse informatiche e telematiche a seguito di specifici provvedimenti amministrativi;
c. cessata: quando è cessato il rapporto intercorrente tra l'utente e l'Ateneo;
d. prolungata: quando è cessato il rapporto intercorrente tra l'utente e l'Ateneo, ma l'utenza viene mantenuta attiva per un periodo di tempo, previa specifica autorizzazione in cui viene enunciata anche la ragione e la durata del prolungamento.

Art.5 - Modalità di accesso alla rete

1. Gli utenti accedono ai servizi della Rete di Ateneo tramite credenziali di autenticazione costituite da un *username* e una *password*.
2. Gli utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. a), b), c) e d) ottengono le credenziali automaticamente, tramite il Settore competente (matricola stipendiale/matricola d'iscrizione + *password*).
3. Agli utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. e) le credenziali sono assegnate dal Settore competente, su richiesta dell'interessato, previa autorizzazione (matricola *ad hoc* + *password*).
4. Agli utenti di cui all'art.3 comma 1, lett. f) le credenziali sono assegnate dall'ateneo o ente di ricerca di appartenenza.
5. Le credenziali di accesso (nome utente e *password*) sono strettamente personali. Al primo accesso è obbligatorio per gli utenti modificare la *password* assegnata, in modo che la stessa sia di loro esclusiva conoscenza.
6. L'accesso alla Rete in modalità *wireless* è concesso agli utenti sulla base delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi dei precedenti commi.
7. Gli utenti sono tenuti a conservare le proprie credenziali di autenticazione, avendo cura che esse non siano utilizzate da soggetti non autorizzati e adottando ogni misura idonea a garantirne la riservatezza. Ogni attività non regolare, ancorché commessa da terzi, è imputata al titolare delle credenziali stesse.

Art.6 - Utilizzo computer, periferiche, materiale di consumo

1. Sui computer di proprietà dell'Ateneo (o comunque concessi in uso agli utenti di cui al precedente art.3) non è consentito:
   a. installare programmi non inerenti all'attività lavorativa o, più in generale, istituzionale;
   b. installare programmi non coperti da licenze d'uso, fatti salvi software di pubblico dominio;
   c. modificare le configurazioni relative all'accesso alla rete di Ateneo comunicate al momento della installazione (es. numero IP);
   d. installare *modem* e altri apparati per l'accesso da/all'esterno se non preventivamente autorizzati;

e. copiare su dispositivi esterni personali dati la cui titolarità (qui nel senso lato dell'espressione, ricomprendente anche la titolarità del trattamento qualora si tratti di dati personali) è dell'Ateneo;

2. L'utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo è riservato alla sola preparazione di materiale didattico, scientifico, amministrativo o comunque inerente all'attività istituzionale dell'Ateneo.

Art.7 - Rete Internet

1. L'accesso e il conseguente utilizzo della Rete Internet sono consentiti agli utenti autorizzati, ai sensi degli artt.3 e 5 del presente regolamento, su tutti i computer e gli altri dispositivi connessi in qualsiasi modalità alla Rete.
2. È vietato usare la Rete:
   a. in modo difforme da quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari;
   b. per navigare e/o registrarsi su siti per scopi incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
   c. per scaricare programmi o file coperti da diritti di proprietà intellettuale e/o industriale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti medesimi e che comunque non siano attinenti alle attività istituzionali dell'Ateneo;
   d. per partecipare a forum, utilizzare programmi di chat e messaggistica per motivi non inerenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo;
   e. per tentare accessi fraudolenti a dati, programmi e sistemi interni o esterni all'Ateneo;
   f. per utilizzare credenziali di accesso diverse da quelle di cui si è assegnatari;
   g. per compiere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi, o comunque lesive dei diritti fondamentali della persona;
   h. per compiere attività che influenzino negativamente la regolare operatività della Rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti, anche secondo quanto previsto dalle norme GARR;
   i. per compiere attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori) in misura anomala, anche secondo quanto previsto dalle norme GARR;
   j. per connettere apparati di rete (es. hub, switch, router, access point wireless, firewall, etc.) non autorizzati dal Settore competente;
   k. per effettuare i cablaggi per il collegamento alla Rete di Ateneo senza l'autorizzazione del Settore competente.
3. È inoltre vietato accedere alla Rete in forma anonima o servirsi di risorse che consentono di non rivelare la propria identità.

Art. 8 - Posta elettronica, account e indirizzi

1. L'*account* di posta elettronica è fornito gratuitamente, insieme ad un limitato spazio disco, come di seguito descritto:
   - utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e b) mediante una casella di posta istituzionale nella forma nome.cognome@unich.it

- utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. c) (gli studenti e gli specializzandi) mediante una casella di posta istituzionale nella forma nome.cognome@student.unich.it
- utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. d) (i dottorandi di ricerca, i borsisti e gli assegnisti di ricerca) mediante una casella di posta istituzionale nella forma nome.cognome@research.unich.it
- utenti di cui all'art.3, comma 1, lett. e) (i terzi) mediante una casella di posta istituzionale come definito nell'Allegato C.

2. Nei casi di omonimia, il nome utente *nome.cognome* è sostituito da *nome.cognome1* utilizzando eventualmente anche i numeri successivi.
3. Nel caso di una persona fisica con due o più ruoli, al fine di semplificare l'accesso ai servizi, si applicano le seguenti regole:
   - viene assegnata al più una casella per ogni dominio di posta dell'Ateneo;
   - viene assegnata al più un'unica casella nei domini @research.unich.it e @student.unich.it, con precedenza nel dominio @research.unich.it;
   - le caselle nel dominio @cla.unich.it sono assegnate esclusivamente ad utenti che non abbiano altre caselle in qualsiasi dominio dell'Ateneo.
4. In caso di cambio di ruolo, viene modificato in accordo anche il dominio della casella di posta. Su richiesta dell'utente, viene mantenuto l'alias della precedente casella per al più 12 mesi.
5. L'attivazione dell'*account* di posta elettronica avviene, in modo automatico, a cura del Settore competente, previa verifica delle condizioni di cui all'art.3 del presente regolamento.
6. Nella fornitura e conseguente gestione del servizio di posta elettronica, il personale tecnico competente non può esercitare alcuna forma di controllo, censura, modifica, cancellazione dei messaggi di posta elettronica ricevuti ed inviati dagli utenti, fatte salve le normali operazioni di intercettazione da parte di appositi filtri automatici di virus o *spam* contenuti nei messaggi stessi e ad eccezione delle ipotesi in cui l'intervento si renda necessario per adempiere ad un ordine dell'autorità giudiziaria, in caso di sospetta attività illecita o di una sopravvenuta e urgente esigenza lavorativa.

Art.9 - Posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata (PEC) di Ateneo è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente l'attestazione elettronica dell'invio e l'attestazione elettronica della consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario.
2. Il servizio di PEC, strumento obbligatorio, richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale per tutte le A.O.O. (Aree Organizzative Omogenee) di Ateneo, è gestito dal Settore competente ed è garantito tramite un riconosciuto "Gestore del servizio di posta elettronica certificata".
3. Il formato della casella di PEC è aoo@pec.unich.it e lo strumento deve essere utilizzato per i soli fini istituzionali dell'Ateneo.

Art.10 - Utilizzo della posta elettronica

1. Nell'utilizzo del servizio di posta elettronica dell'Ateneo, compresa quella certificata, ogni utente è tenuto ad attenersi alle seguenti regole:
   - i messaggi contenuti nella casella di posta elettronica vanno letti con frequenza (si consiglia almeno una volta per ogni giorno lavorativo);
   - la posta che non si intende conservare sul *server* deve essere eliminata, al fine di non occupare inutilmente lo spazio disco sul *server* stesso;
   - in caso di assenza prolungata, il singolo dipendente deve essere messo in condizioni di delegare un altro dipendente a leggere i propri messaggi e inoltrare quelli ritenuti importanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
   - la casella di posta di ogni singola Struttura può, se necessario al regolare svolgimento delle attività lavorative, essere utilizzata da più dipendenti dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dal Responsabile della Struttura stessa.
2. È vietato l'utilizzo della posta elettronica per fini non coincidenti con quelli istituzionali. È vietato altresì l'uso di caselle di posta elettronica personali (non istituzionali) per lo svolgimento delle attività istituzionali.
3. È vietato l'utilizzo della posta elettronica per partecipare a forum e/o dibattiti se non per motivi istituzionali; per diffondere notizie non veritiere o quanto altro abbia contenuto offensivo e discriminatorio; per inviare messaggi con contenuti che violino la normativa sulla proprietà intellettuale; e/o industriale, o più in generale, i diritti e le libertà fondamentali delle persone, per inviare lettere a catena ovvero messaggi ripetuti; per diffondere messaggi di provenienza dubbia.
4. Il Settore competente ha facoltà di richiedere agli utenti, in qualunque momento, la diminuzione dello spazio disco occupato, in relazione alle esigenze generali connesse al servizio.
5. Non è previsto che un dipendente in servizio possa richiedere la disattivazione della propria casella di posta elettronica; l'Ateneo, per contro, può sospendere temporaneamente l'uso della casella di posta elettronica, nel caso in cui l'utente non rispetti una o più disposizioni del presente Regolamento.

Art.11 - Liste di distribuzione e caselle impersonali

1. Sono costituite le *mailing list* di tutto il personale dell'Ateneo suddivise per categoria e per funzioni. L'iscrizione alle *mailing list* del personale è automatica, una volta assegnata la casella di posta istituzionale e non è possibile effettuare la cancellazione.
2. Le *mailing list* del personale sono adibite alla diffusione di informazioni di interesse generale, istituzionale e di servizio.
3. Hanno diritto ad utilizzare le *mailing list* del personale:
   - il Rettore;
   - i Prorettori e i Delegati del Rettore;
   - l Direttore Generale;
   - gli Organi Collegiali, previa apposita delibera;
   - i Direttori di Dipartimento.

4. È costituita la *mailing list* degli alumni (Ex-studenti) alumni@unich.it nella quale sono inclusi, su richiesta, gli ex-studenti dell'Ateneo.
5. Sono costituite le caselle di posta elettronica impersonali, attribuite ad una persona fisica (il referente) in ragione del proprio ruolo e sotto la responsabilità di tale persona.
6. Le tipologie di caselle impersonali sono esclusivamente le seguenti:
    - ruoli (Direttore, Presidente di CdS / Scuola, Coordinatore di Dottorato, ...);
    - strutture (uffici, segreterie, centri);
    - laboratori (formalmente costituiti presso l'ateneo e con un responsabile);
    - convegni (con carattere almeno nazionale o internazionale, ad esclusione di piccoli eventi con carattere locale o bassa rilevanza);
    - altri eventi organizzati dall'ateneo che non abbiano carattere occasionale e prevedano delle edizioni con periodicità;
    - caselle tecniche per il funzionamento di software/portali che ricevono automaticamente email.
7. Per ogni casella impersonale è necessario individuare:
    - l'elenco degli utenti autorizzati ad accedere alla casella;
    - la tipologia di casella;
    - la scadenza della casella;
    - la modalità di accesso (casella condivisa o lista di distribuzione).

Art.12 - Piattaforme cloud

1. Le modalità, i tempi e i limiti del diritto di accesso ai servizi e piattaforme cloud di Ateneo sono illustrate nell'Allegato C del presente regolamento.
2. La disattivazione dell'accesso ai servizi cloud ed alla Rete di Ateneo segue le stesse scadenze della casella di posta elettronica, laddove non sia esplicitamente previsto nell'Allegato C.

Art. 13 - Responsabilità degli utenti

1. I soggetti che utilizzano risorse informatiche all'interno della rete di Ateneo sono tenuti a:
    - adottare, nell'ambito delle proprie attività, tutti i comportamenti e le misure di sicurezza atti a prevenire la possibilità di accessi non autorizzati, furti, frodi, danneggiamenti, distruzioni o altri abusi che abbiano come mezzo o fine le risorse informatiche e telematiche dell'Ateneo;
    - mantenere la riservatezza dei dati;
    - adottare le necessarie misure per non interferire nel corretto funzionamento delle comunicazioni, per garantire l'integrità dei sistemi e l'accesso alle risorse da parte degli altri utenti ed evitare che le attività svolte producano disturbo o danni ad altri utenti;
    - utilizzare le risorse per i soli fini per i quali sono autorizzati;

- evitare qualsiasi attività che possa produrre danni alle risorse informatiche e telematiche dell'Ateneo o, più in generale, alla sua immagine istituzionale o che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le indicazioni del Settore competente, con le norme di legge e regolamentari;
- segnalare al Settore competente ogni violazione delle norme del presente regolamento.

Art.14 - Trattamento dei dati di accesso ai servizi Internet

1. Le attività di accesso ai servizi Internet ed in particolare l'utilizzo della posta elettronica sono registrati in forma elettronica tramite procedure che ne garantiscono la custodia e la riservatezza. Le informazioni sono mantenute per un periodo di 21 giorni.
2. I dati personali che sono immessi e veicolati in Rete sono trattati nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art.5 del Regolamento (UE) n.679 del 2016 e conseguentemente, trattati ai soli fini di quanto necessario per le attività istituzionali dell'Ateneo.
3. I dati relativi alle connessioni sono trattati in forma anonima e trattati esclusivamente in relazione alle attività di monitoraggio del servizio e a quanto necessario a garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi.

Art.15 - Sanzioni

1. La mancata osservanza del presente regolamento comporta la restrizione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni all'utilizzo dei servizi.
2. Le misure di cui al precedente comma 1 sono disposte dal Rettore, su indicazione del Settore competente, a seguito di una valutazione sulla gravità delle violazioni commesse e sentito l'utente.
3. Il Settore competente, nell'ambito della propria attività di gestione, adotta, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissati dalla normativa vigente, misure di controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti Internet esterni, utilizzando opportuni mezzi tecnici e, qualora riscontri la violazione delle regole poste, informa tempestivamente il Rettore e il Direttore Generale e, ove ne ricorrano le circostanze, l'Autorità giudiziaria.
4. In caso di riscontrate e/o segnalate anomalie, l'Ateneo si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici, compresa la verifica del traffico anomalo generato.
5. Per esigenze organizzative e di sicurezza l'Ateneo può effettuare, altresì, controlli di tipo generalizzato, indiretto e anonimo, relativo all'intera Struttura amministrativa ad aree, settori o gruppi di utenti.
6. Su specifica richiesta delle Autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza competenti, è possibile risalire all'identità dell'utente dei servizi.
7. In caso di uso difforme della rete dalle regolamentazioni GARR e a seguito di segnalazione da parte dei gestori della rete medesima, il Settore competente è autorizzato alla immediata sospensione dell'accesso senza preavviso.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Al fine di assicurare politiche unitarie di gestione e sicurezza, le apparecchiature di rete di tipo *switch* e *access point wireless*, acquistate in autonomia dalle Strutture, per poter essere collegate alla Rete di Ateneo, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera l) del presente regolamento, nonché essere rispondenti alle specifiche di quelle già in esercizio. Tali specifiche potranno essere richieste al Settore competente.
2. Le Strutture, nel realizzare e gestire in autonomia eventuali risorse non direttamente connesse alla rete di Ateneo (laboratori, reti di test, progetti specifici), non dovranno arrecare alcun disservizio, di natura tecnica o di sicurezza, ad altri utenti o, più in generale, alla Rete di Ateneo.
3. Il Settore competente si riserva di adottare procedure necessarie alla gestione della rete e dei suoi servizi, nonché a garantire la loro corretta funzionalità.
4. Gli allegati al presente regolamento costituiscono sua parte integrante.
5. Nelle more della migrazione del servizio di posta elettronica al cloud, l'Ateneo adotta procedure per l'effettuazione e la conservazione di copie di sicurezza (backup) della posta elettronica, coerentemente a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Sono disattivati tutti i domini di posta elettronica non ricompresi nell'Allegato C, ivi inclusi gli alias.
7. Al fine di limitare i disservizi, sono mantenuti gli alias di tutte le caselle di posta sul dominio @unich.it.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento di utilizzo della rete internet e della posta elettronica" emanato con D.R. Rep. n.1158 del 9 settembre 2014.